

# Giunta Regionale della Campania

## **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/ DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE STAFF

Avv. Martinoli Anna

83	23/08/2022	17	6
DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF

## Oggetto:

d.LGS 152/06 e ss.mm.ii Titolo IIIbis-Rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale impianto di "zincatura a caldo" sito in via Muoio snc-Paolisi(BN) di titolarita' della FIN.FER.srl.

Data registrazione	
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
Data dell'invio al B.U.R.C.	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

#### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO che

con nota prot. 684376 del 16.08.2010 è stato preso atto della variazione della denominazione sociale da ditta FIN.FER srl a FIN.FER spa;

con nota prot. 982637 del 9.12.2010 è stato preso atto della modifica non sostanziale ;

con DD n. 937 del 23.06.2014 si è provveduto ad aggiornare il DD 112/09 limitatamente alla eliminazione della BAT "riutilizzo interno o esterno delle ceneri raccolte per la produzione di flussanti: solo se i processi di recupero che rendono gli agenti flussanti liberi da diossine sono considerati BAT";

con nota prot. 37057 del 24.01.2022 è stato preso atto della planimetria riportante la nuova allocazione di alcuni rifiuti e materie prime;

la FIN.Fer srl al momento del rilascio dell'AIA era in possesso di certificazione ISO14001;

l'art 29 octies c.3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., prevede che per gli impianti certificati ISO14001, il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari, quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'AIA,o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione:

con nota prot.54866 del 2.2.2021 questa UOD ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA assegnando un termine di 120gg per la presentazione dell'istanza;

la FIN.FER srl, legale rappresentante e gestore \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\* \*\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\* \*\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\* \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\* \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\* \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*

con nota prot. 332055 del 22.6.2021 è stato comunicato, ai sensi dell'art.7 della L.241/90, l'avvio del procedimento amministrativo di riesame con valenza di rinnovo e modifica sostanziale;

con nota la suddetta nota la documentazione relativa all'istanza di riesame con valenza di rinnovo, acquisita al prot. 321146 del 15.6.2021, è stata trasmessa a tutti gli Enti interessati per l'espressione del parere di competenza e all'Università del Sannio per la redazione del rapporto tecnico istruttorio;

in data 23.6.2021, è stato pubblicato sul sito Web della UOD l'avviso ai sensi dell'art.29quater comma 3 del D.lgs 152/06 che tiene luogo delle comunicazioni di cui all'art. 7 ed ai commi 3 e 4 dell'art.8 della L.241/90;

la FIN.FER srl ha allegato all'istanza la dichiarazione asseverata del calcolo analitico della tariffa istruttoria e la ricevuta di versamento pari a euro 2.187,5;

in data 15.11.2021 è stato acquisito al prot. 565006 il rapporto tecnico istruttorio dell'Università del Sannio prot. 17928 del 19.7.21;

alla data di presentazione dell'istanza di riesame con valenza di rinnovo risulta certificata EMAS (IT-001677 del 16.05.2019);

### PRESO ATTO che:

l'Università degli Studi del Sannio, ai sensi della convenzione stipulata con l'A.G.C. 05 – ora Direzione Generale ciclo integrato delle acque e dei rifiuti valutazioni e autorizzazioni ambientali, fornisce assistenza tecnica a questa UOD nelle istruttorie delle pratiche di AIA;

in data 15.11.2021 è stato acquisito al prot. 565006 il rapporto tecnico istruttorio dell'Università del Sannio prot. 17928 del 19.7.21;

il giorno 9.12.2021, si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi, ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., convocata con nota prot. n.572155 del 17/11/2021, alla quale hanno partecipato il rappresentante della Provincia di Benevento e il rappresentante della ditta, mentre sono risultati assenti i rappresentanti del Comune di Paolisi (BN), dell'ASLBN1, dell'ARPAC, che ha anticipato copia informale del parere di competenza che avrebbe poi trasmesso regolarmente firmato e protocollato e dell'Università del Sannio, causa di sopraggiunti impegni istituzionali, e dell'EIC, che con nota prot.24584 del 9.12.2022 ha richiesto integrazioni documentali;

Nella suddetta seduta è stato preso atto della richiesta di documentazione ritenuta necessaria dall'ARPAC e dall'Università del Sannio, dell'EIC e della Provincia di Benevento che ha ritenuto, tra l'altro che per la deroga al limite dello zinco sia necessaria la presenza del Comune di Paolisi;

in data 10.12.2021 è stato acquisito al prot. 618664,il parere perfezionato dell'ARPAC prot.74796 del 10.12.2021;

in data 22.4.2022 è stata acquisita, al prot. 214664, al prot.214666 e al prot. 214676, la documentazione integrativa, che è stata trasmessa agli Enti con nota prot. 262225 del 18.5.2022;

la seconda e conclusiva seduta della Conferenza di Servizi, regolarmente convocata con nota prot. 262225 del 18.5.2022, si è tenuta il 8.06.2022, ai sensi dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i., a cui hanno partecipato il rappresentante dell'Università del Sannio, della Provincia di Benevento e il rappresentante della ditta, mentre sono risultati assenti i rappresentanti del Comune di Paolisi (BN), dell'ASLBN1, dell'EIC, e dell'ARPAC, che con nota 35405 del 08.6.2022 ha espresso il parere favorevole di competenza con prescrizioni;

Nella suddetta seduta:

- -viene data lettura della nota dell'EIC prot. 6114 del 25.3.2022, con cui lo stesso ha evidenziato che il gestore del depuratore del Comune di Paolisi "non consente la deroga allo scarico in pubblica fognatura del parametro Zinco nelle acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia";
- -la ditta ha ribadito quanto già evidenziato nella nota del 24.4.2022 ed evidenzia la necessità di effettuare i campionamenti richiesti, al fine di dimostrare l'idoneità dell'impianto di depurazione a trattare una concentrazione di zinco superiore ad 1 e fino ad un Massimo di 3mg/lt;
- Il rappresentante dell'Università del Sannio ha illustrato il rapporto tecnico istruttorio, acquisito al prot.295009 del 07.6.2022, che, quale **allegato 3**, esprime una valutazione favorevole, evidenziando che la deroga dello zinco è di competenza del gestore dell'impianto;
- -il rappresentante della Provincia esprime per quanto di competenza parere favorevole al rinnovo dell'AIA;
- è stata acquisita la nota dell'ARPAC prot.35405 del 08.6.2022, acquisita al prot 298376 del 8.6.2022, con cui la stessa ha espresso parere favorevole con le prescrizioni di cui al presente dispositivo, e per quanto attiene la deroga al parametro zinco rimanda la eventuale autorizzazione all' Autorità d'Ambito Territoriale ottimale e alla stipula di un contratto in deroga con il gestore del depuratore comunale;

## **TENUTO CONTO**

- di quanto espresso dall'EIC con nota prot. prot. 6114 del 25.3.2022, con cui lo stesso ha evidenziato che il gestore del depuratore del Comune di Paolisi "non consente la deroga allo scarico in pubblica fognatura del parametro Zinco nelle acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia"; si decide che non ci sia la possibilità di deroga del parametro zinco e pertanto di non tener conto della relativa richiesta e di non autorizzare la deroga in quanto di competenza dell'Ente gestore;

## **TENUTO CONTO, altresì,**

del parere favorevole con prescrizioni espresso dall'ARPAC con prescrizioni, del parere favorevole al rinnovo espresso dalla Provincia di Benevento e della valutazione favorevole con prescrizioni dell'Università del Sannio, ed acquisito l'assenso ai sensi del comma 7 dell'art.4 della legge 241/90 e ss.mm.ii, del Comune di Paolisi, dell'ASLBN1 che non hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, sono stati chiusi i lavori della Conferenza, con determinazione favorevole al rinnovo dell'AIA;

## **CONSIDERATO** che

- in data 7.6.2022, è stato acquisito al prot. 294972, il parere del Comune di Paolisi in cui viene espresso parere favorevole alla ricezione delle acque reflue, mentre in merito alla richiesta di deroga per il parametro zinco, ribadisce "che l'impianto di depurazione comunale, allo stato, non è in grado di poter trattare l'eventuale nuovo valore (al netto della diluizione e tenuto conto dell'esclusione delle acque di dilavamento attualmente trattate dall'impianto di prima pioggia) essendo lo stesso inadeguato";
- -del suddetto parere il responsabile del procedimento è stato informato successivamente alla chiusura dei lavori della Conferenza:
- -in data 9.6.2022 è stato acquisito al prot.301731,il parere dell'EIC prot. 11546 del 8.6.2022 con cui lo stesso esprime parere favorevole allo scarico di acque reflue con le seguenti prescrizioni:
- 1) obbligo di scaricare i reflui autorizzati secondo i limiti imposti dalla tab.3 dell'allegato 5 alla parte III -colonna scarico in rete fognaria, senza alcuna deroga;
- 2) obbligo di richiedere nuovo parere per l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nel caso,nel periodo di validità del provvedimento AIA,dovessero modificarsi le condizioni tecniche e quali-quantitative alla base del presente parere:
- 3)obbligo di eseguire un'adeguata attività di autocontrollo sugli scarichi autorizzazati (acque meteoriche di dilavamento di prima piogguia e secionda pioggia) con una tempistica minima di quattro all'anno, secondo le modalità riportate all'art.29 del Regolamento dell'EIC per le autorizzazioni agli scarichi ed a conservare presso la sede operative tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione di detta attività di autocontrollo;
- 4)il gestore è tenuto ad effettuare I controlli periodici così come previsto dal Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi, secondo le modalità riportate all'art.28 del Regoamento EIC per le autorizzazioni agli scarichi:

#### Tenuto conto che

La FIN FER srl.in ottemperanza a quanto richiesto in sede di Conferenza di Servizi del 8.6.2022 dall'ARPAC ha trasmesso in data 16.6.2022 i chiarimenti richiesti e il Piano di monitoraggio aggiornato;

La Fin Fer srl ha trasmesso con la suddetta nota:

- -dichiarazione del tecnico incaricato dalla ditta, resa ai sensi dell'art.3 della L.R. n.59/2018, attestante il pagamento delle spettanze da parte del committente;
- -lettera di affidamento dell'incarico o contratto reso nelle forme previste dall'ordinamento professionale di appartenenza, sottoscritta dal committente, resa ai sensi dell'art.2 della L.R. n.59/2018, unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità in conformità al D.P.R n.445/2000.
- dalla BDNA è risultato, in data 23.6.22, che a carico del rappresentante legale della società non sussistono le cause di divieto, di sospensione e decadenza si cui all'art.67 del D.lgs 159/11;
- a norma dell'art. 29 quater, comma 11 del D.Lgs. 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento, sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del suddetto decreto, ed in particolare :Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto);

Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza);

La FIN FER srl ha trasmesso unitamente all'istanza la dichiarazione asseverata in merito alla tariffa istruttoria con allegata la ricevuta del versamento di € 2.187,.50 calcolata in base alla DGRC n.43 del 9.2.2021 ;

La FIN FER srl ha effettuato la verifica relativa alla redazione della relazione di riferimento, ai sensi del DM 104/2019, con la seguente conclusione "che la contaminazione del suolo, delle acque sotterranee da parte dei prodotti su menzionati può escludersi, per cui si ritiene che la FIN FER srl non è tenuta alla presentazione della relazione di riferimento" allegando I risultati dei campionamenti effettuati annualmente dalla FIN FER srl, come previsto dal piano di monitoraggio e controllo, sulle acque attinte dai pozzi presenti in sito;

#### **RITENUTO:**

alla luce di quanto sopra esposto:

che non sussistono le condizioni per autorizzare "la deroga allo scarico in pubblica fognatura del parametro Zinco nelle acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia"; in quanto di competenza dell'Ente gestore;

## VISTI:

- 1.il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06 e s.m.i .recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A., contenuta nel D.Lgs. 59/05;
- 2.il D.M. 24.04.08, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs152/06 Titolo IIIbis;
- 3.il DM 58 del 6.3.17, con cui disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 152/06;
- 4.la nota prot.2017/370651 del 25.5.2017 della Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema con cui viene precisato che, nelle more dell'adeguamento tariffario da parte della Regione Campania al D.M. n.58/2017, dovranno essere applicate le tariffe previste dal DD n.925/2016;
- 5.con DGRC n.43 del 9.2.2021 sono state adeguate le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ali controlli previsti dal titolo IIIbis del D.Igs 152/0,ai sensi del D.M.58/17;
- 6.la convenzione stipulata tra l'Università del Sannio, e la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema e successive proroghe;
- 7.il DM 272 del 13 /11 /2014 e ss.mm.ii, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v.bis, del D.Lgs. 152/06;

8.la L. 241/90 e ss.mm.ii.

9.La DGRC n.925 del 6.12.2016;

10.il DD n.95 /2018;

## **TENUTO CONTO**

della dichiarazione sull' assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR 62/13, unitamente al responsabile del procedimento;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento Dr.ssa Grazia Rosella, e del rapporto tecnico istruttorio redatto dall'Università del Sannio e del parere ARPAC, e dei pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed essenziali all'esercizio dell'attività.

## **DECRETA**

per quanto espresso in premessa, che qui si intende di seguito integralmente trascritto e riportato:

di rinnovare l'Autorizzazione integrata Ambientale, di cui con D.D. n. 112 del 07.09.2009, e successivi aggiornamenti, alla FIN FER srl, legale rappresentante e gestore \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\*

\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMIS,con sede legale e opificio sito in via Muoio snc-Paolisi (BN) per l'impianto di "zincatura a caldo" rientrante nel cod IPPC 2.3c dell'allegato VIII parte II del D.lgs 152/06, con le seguenti prescrizioni:

Prescrizioni ARPAC:

ss.mm.ii.

## A - COMPONENTE ARIA.

Rispettare il *ciclo produttivo* e le *tecnologi*e indicate nella *documentazione tecnica* inviata.

Adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle *emissioni diffuse*.

Si prende atto dell'impossibilità tecnica a dotare i *medi impianti di combustione* di un *sistema di controllo della combustione* che consenta la *regolazione automatica in continuo del rapporto aria-combustibile* al fine di ottimizzare il *rendimento di combustione*, così come previsto dall'*art.* 294, *comma* 1 del *D.Lgs.* n° 152/06 e

In merito al *gruppo elettrogeno esistente*, utilizzato per emergenza in caso di interruzione della corrente elettrica al fine di consentire l'estrazione del materiale dal *bagno di zincatura* ed evitare la solidificazione dello stesso, si precisa che tali tipologie di impianti sono soggetti al *titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività*) della *parte quinta* del *D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.* in quanto operano come parte integrante del *ciclo produttivo* dello stabilimento, così come previsto dall'art. 272, comma 5 del *D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.* (Modifica introdotta dal *D.Lgs. n° 183/2017*). Nel caso in questione, il *gruppo elettrogeno* alimentato a *gasolio*, ha una *potenza termica nominale* pari a *0,205 MW*, come dichiarato dalla ditta, pertanto è compreso tra gli impianti previsti al *comma 1* dell'art. 272 (Impianti e attività in deroga), lettera bb), allegato IV, parte I, parte quinta del *D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.* (Attività a inquinamento scarsamente rilevante) e, quindi, *non è sottoposto alla presente procedura autorizzatoria*. Ad ogni modo, a tale impianto si applicano, comunque, senza l'obbligo di effettuazione degli *autocontrolli periodici*, i *valori di emissione* riportati al 1° *capoverso*, *punto 3* (*Motori fissi a combustione interna*), *parte III*, allegato I alla *parte quinta* del *D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.* Inoltre, esso va denominato e inserito nella *Scheda L: emissioni in atmosfera*.

Mantenere i presidi ambientali relativi ai punti di emissione E1 (Vasche di sgrassaggio, decapaggio, lavaggio e flussaggio) ed E2 (Zincatura a caldo) sempre in funzione, anche durante il periodo notturno (24h/giorno), al fine di abbattere gli effluenti che, inevitabilmente, si liberano dalle vasche di trattamenti superficiali e zincatura.

Relativamente agli *impianti di abbattimento* delle *emissioni* convogliate in atmosfera, effettuare le operazioni di manutenzione con frequenza tale da mantenere costante la loro funzionalità, tenendo conto delle indicazioni riportate nel *manuale* d'uso e di manutenzione dalla ditta costruttrice degli stessi.

Effettuare un idoneo **stoccaggio** dei **prodotti** utilizzati nel *ciclo produttivo* rispettando le indicazioni riportate nelle relative schede di sicurezza (Si ricorda che lo stoccaggio deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e in modo da limitare le *emissioni diffuse*). In merito allo stoccaggio in serbatoi dell'*HCl* e dell'*HCl* esausto, questo Ufficio si riserva di prescrivere l'installazione di idoneo *impianto di aspirazione e abbattimento* se si dovessero riscontrare, in sede di sopralluogo, problematiche relative alle emissioni di *HCl*.

Al fine di garantire le <u>condizione di stazionarietà</u> necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, <u>posizionare correttamente i tronchetti di prelievo dei camini</u>, rispettando le <u>norme tecniche di riferimento</u> (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2017). Collocare i <u>punti di prelievo</u> in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Le <u>condizioni di stazionarietà</u> sono garantite quando il <u>punto di prelievo</u> è collocato almeno <u>5 diametri idraulici</u> a valle e almeno <u>2 diametri idraulici</u> a <u>monte</u> di qualsiasi discontinuità. Il <u>diametro idraulico (D<sub>b</sub>)</u> è definito come:

 $D_h = 4S/p$ 

dove: **S** è la sezione di passaggio, **p** il perimetro.

Nel caso di *condotti circolari*, il *diametro idraulico* coincide con il *diametro geometrico* interno della sezione. Il <u>numero dei *punti di prelievo*</u> deve essere stabilito in base alle dimensioni del condotto secondo quanto riportato nella seguente *tabella*:

Condotti circolari		Condotti rettangolari			
` '		Lato minore (m)	N° punti di prelievo		
Fino a 1 m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato		
	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 a 1 m	•	Al centro dei segmenti uguali in cui è	
	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1 m	3 punti	suddiviso il lato	

Ogni *punto di prelievo* deve essere attrezzato con tronchetto metallico di diametro interno da 3 pollici filettato internamente passo gas, deve sporgere per circa 50 mm dalla parete e chiuso con un tappo avvitabile. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1-1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro e il bordo inferiore del bocchettone deve essere collocato almeno 20 cm al di sopra del parapetto più alto della piattaforma di lavoro; inoltre, la zona del punto di prelievo deve essere libera da ostacoli che potrebbero ostacolare l'introduzione e l'estrazione delle sonde di campionamento.

I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico delle emissioni, ma sia comunque previsto un valore limite di emissione.

Rendere facilmente accessibile il punto di prelievo e misura dei camini al fine di consentire il campionamento delle emissioni in atmosfera, in rispetto delle norme di sicurezza previste in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii. In particolare: l'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opereranno i tecnici ARPAC incaricati di eseguire prelievi e misure alle emissioni in atmosfera;

i *punti di prelievo* collocati in quota devono essere accessibili mediante <u>scale fisse a gradini</u> oppure <u>scale fisse a pioli</u>. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai *punti di misura e prelievo*, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure <u>idonei dispositivi di sollevamento</u> rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro;

la <u>postazione di lavoro</u> deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento dei tecnici in condizioni di sicurezza.

Apporre sui *camini* in prossimità del *punto di prelievo*, un'<u>etichetta inamovibile</u> riportante la denominazione univoca con scritta indelebile del *punto di emissione* e il *diametro del condotto*.

Al fine di <u>favorire la dispersione delle emissioni</u>, la direzione del loro flusso allo sbocco dei *camini* deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima deve essere tale da superare di almeno *un metro* qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di *dieci metri* (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiere, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc); i punti di emissione situati a distanza compresa tra *10 e 50 metri* da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.

Ogni <u>modifica al ciclo produttivo</u>, così come definita dall'*art.* 269 <sup>C.8</sup> del *D.Lgs. n*° 152/06 e ss.mm.ii., e l'introduzione nel *ciclo produttivo* di nuove *materie prime*, dovrà essere preventivamente comunicata all'*Autorità Competente* e al *Dipartimento ARPAC di Benevento*.

La Scheda L: Emissioni in atmosfera trasmessa non risulta aggiornata. Pertanto, alla luce di quanto riportato nel presente parere, trasmettere la Scheda L: Emissioni in atmosfera aggiornata e corretta in merito alle fasi lavorative, portate, parametri da monitorare, VLE. Inoltre, riportare in tale scheda anche i punti di emissione convogliate in atmosfera in deroga (Si precisa che i punti di emissione E3 ed E5 non sono in deroga).

- BAT (Best Available Techniques) Allegato III, paragrafo 4.5.1: zincatura a caldo (Processo discontinuo), lettera B) del D.M. 31/01/05 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n° 372".
- BAT 2. Decapaggio e strippaggio Punto n° 3 (Attenzione speciale alla reale attività del bagno di decapaggio e utilizzo di inibitori di decapaggio per evitare un sovra-decapaggio): la ditta dichiara di utilizzare inibitori di decapaggio e di effettuare il monitoraggio, con cadenza quindicinale, finalizzato all'ottimizzazione dell'operazione e a limitare l'aerodispersione dell'acido nell'ambiente di lavoro e, di conseguenza, nell'ambiente esterno, dei parametri del bagno con le seguenti modalità: concentrazione di HCl e Fe, tramite campionamento delle soluzioni e analisi chimiche effettuate dal tecnico di laboratorio interno. Inoltre, la ditta dichiara che, al fine di limitare l'aerodispersione dell'acido cloridrico nell'ambiente di lavoro, ha provveduto a compartimentare la zona dove sono ubicate le vasche di pretrattamento.

Il suddetto monitoraggio deve essere inserito nel *PMC*, documentato e la documentazione resa disponibile agli *Enti di Controllo*.

BAT 5. Immersione nello zinco fuso – Punto n° 1 (Cattura delle emissioni tramite cabina o tramite estrazione a bordo vasca, seguita da abbattimento della polvere tramite filtri a maniche o scrubber a umido): la ditta per l'abbattimento degli effluenti che si sviluppano dal bagno di zincatura utilizza un filtro costituito da 504 maniche per una superficie filtrante totale di 950 m². Al fine del mantenimento dell'efficienza di filtrazione, tale filtro viene riscaldato tramite il calore prodotto da un impianto di combustione di PTN pari a 1948 Kw alimentato a metano il quale mantiene la temperatura dei fumi aspirati di circa 60°C.

Inoltre, per la fase di zincatura a caldo, come indicato nell'allegato III, paragrafo 4.5.1: zincatura a caldo (Processo discontinuo), lettera B (Migliori tecniche e tecnologie disponibili), punto 5 del D.M. 31.1.5 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate

nell'allegato I del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n° 372", prevedere il monitoraggio del parametro polveri e rispettare il limite di 5 mg/Nm³.

- Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

Prevedere per l'<u>emissione convogliata E1</u> il controllo dei parametri riportati nella tabella sottostante (HCl, NH<sub>3</sub>), il rispetto dei relativi valori limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo dei relativi metodi di prelievo e analisi:

no	Fase lavorativ a/ Impianti	Parametri		normativi	Metodi di prelievo e	Portata di progetto autorizzat a (Nm³/h)
	Decapag			zincatura a caldo), parte III (Valori di	Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00)	
E1 <sup>1</sup>	sgrassag gio, flussaggi o.	come HCl)  come NH <sub>3</sub> )  (valori di  come specifiche  specifiche  tipologie di  impianti),  allegato I, pal quinta del  quinta del  D.Lgs. n°  152/06 e		tipologie di impianti), allegato I, parte quinta del D.Lgs. n°	UNI EN ISO 21877:2020	79.687

<sup>-</sup> Impianto di abbattimento previsto: n° 1 torre a n° 2 letti flottanti (scrubber) con utilizzo di acqua addizionata di soda caustica.

Prevedere per l'<u>emissione convogliata E2</u> il controllo dei parametri riportati nella tabella sottostante (*Polveri, HCI, NH*<sub>3</sub>, *NO*<sub>x</sub>), il rispetto dei relativi *valori limite di emissione*, il rispetto della *portata di progetto* e l'utilizzo dei relativi *metodi di prelievo e analisi*:

Punto di emissio ne	Fase lavorativa/ Impianti	Paramet ri	Valori limite di emission e (mg/Nm³)	Riferimenti normativi	metodi di	Portata di progetto autorizzat a (Nm³/h)
E2	Zincatura a	Polveri		Allegato III,		73.201
	caldo e n°			, ,	13284-	
	2 impianti			zincatura a caldo	1:2017	
	di sambuatia			(Processo		
	combustio ne di PTN			discontinuo), lettera B (Migliori		
	pari a			tecniche e		
	1.508 e			tecnologie		
	440 Kw			disponibili), punto		
	(PTN tot.:			5 del D.M. 31.1.5		
	1948 kw)*			"Emanazione di		
	alimentati			<i>linee</i> guida <i>per</i>		
	a metano,			l'individuazione e		
	utilizzati			l'utilizzazione		
	per il			delle migliori		
	riscaldame			tecniche		
	nto del			disponibili, per le		
	filtro a			attività elencate		
	maniche al fine di			nell'allegato I del		
	migliorare			Decreto Legislativo 4		
	mignorare			Legisialivo 4		

<sup>(</sup>¹) Così come previsto dal *comma 4, art. 270, parte quinta* del *D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.* 

	Compost i gassosi del cloro (espressi come HCl)	10	(Impianti di zincatura a	Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00)
l'efficienza di abbattimen to.	Ammoni aca (NH₃) e suoi sali	30	emissione per specifiche tipologie di impianti), allegato I, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.	UNI EN ISO 21877:202 0
	NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> )	500	3-Tab. C, parte II, all. 1, parte	Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00), UNI EN 14792:201 7

- Impianto di abbattimento previsto: Filtro depolveratore a maniche.

Prevedere per l'<u>emissione convogliata E3</u> il controllo dei parametri riportati nella tabella sottostante (NO<sub>x</sub>, HCl, NH<sub>3</sub>, polveri), il rispetto dei relativi valori limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo dei relativi metodi di prelievo e analisi:

e	Fase lavorativa/im pianto			normativi	nrelieve e	Portata di progetto autorizzat a ( <i>Nm³/h</i> )
		(acnracci	500	Classe V, punto 3-Tab. C, parte II, all. 1, parte quinta D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.	Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00), UNI EN 14792:201 7	15.000
	calore contenuto nei	del cloro (espressi come	10	, ,		
	combustione del forno di zincatura e mediante n° 3 bruciatori	ca (NH₃) e suoi sali in forma		· ·	UNI EN ISO 21877:202 0	

<sup>(\*)</sup> Il suddetto impianto non costituisce *medio impianto di combustione* in quanto rientra tra gli impianti indicati alla *lettera a), comma 10, art. 273-bis del D.Lgs. n° 183/2017 e ss.mm.ii.*, ossia *impianti* i cui gas della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali.

	NH₃)						
metano di PTN pari a	Polveri		n° 152/06 e	UNI EN 13284- 1:2017			
- <u>Impianto di abbattimento</u> : <b>non previsto</b> .							

Prevedere per l'emissione convogliata E4 il controllo del parametro riportato nella tabella sottostante (NO<sub>x</sub>), il rispetto del relativo valore limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo dei relativi metodi di prelievo e analisi:

_		Fase lavorativa/impi anto	Parametr o	Valore limite di emissione (mg/Nm³)	normativo	Metodi di	Portata di progetto autorizzat a ( <i>Nm³/h</i> )
- 1	<b>≣4</b> ¹ By-pass)	alimentato a	NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> )	un tenore di ossigeno nell'effluent		Norma Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00), UNI EN 14792:201 7	18.000

- Impianto di abbattimento: non previsto.
- (1) Così come previsto dal comma 4, art. 270, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.
- (2) Si considera tale VLE in quanto più restrittivo rispetto a quello previsto al 1° capoverso, punto 1.3 (Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi), allegato II del D.Lgs. n° 183/2017, da rispettare anche dopo il 1° gennaio 2030 (comma 5, art. 273-bis, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.).
- I valori limiti di emissione degli ossidi di zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>) si considerano rispettati in quanto viene utilizzato il combustibile metano.

In merito al *punto di emissione convogliata E5* la ditta dichiara che esso è relativo a n° 2 impianti di combustione alimentati a metano di PTN pari a 1.163 Kw e 410 Kw che però non possono mai lavorare all'unisono a causa della presenza di una valvola deviatrice a 3 vie che permette il funzionamento di un unico impianto alla volta.

In considerazione del potenziale utilizzo del *medio impianto di combustione*, prevedere per tale <u>emissione</u> convogliata E5 il controllo del parametro riportato nella tabella sottostante (NOx), il rispetto del relativo valore limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo dei relativi metodi di prelievo e analisi:

P e e	unto di mission	Fase lavorativa/imp anto	Parametr o	Valore limite di emissione (mg/Nm³)	Riferimento normativo	Metodi di prelievo e analisi	Portata di progetto autorizzat a ( <i>Nm³/h</i> )
Ε	5	N° 2 impianti di	$NO_x$	250¹	Punto 12,	Norma	116

<sup>(1)</sup> Così come previsto dal comma 4, art. 270, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

combustione alimentati a metano di PTN pari a 1.163 Kw e 410 Kw che non funzionano all'unisono.	(espressi come NO₂)	(Riferito a un tenore di ossigeno nell'effluent e gassoso del 3%)	parte 3 della DGRC n° 4102/92 e	Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00), UNI EN 14792:201 7	
---	---------------------------	--	---------------------------------------	--	--

- Impianto di abbattimento: non previsto.

(¹) Si considera tale *VLE* in quanto più restrittivo rispetto a quello previsto al 1° capoverso, punto 1.3 (Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi), allegato II del D.Lgs. n° 183/2017, da rispettare anche dopo il 1° gennaio 2030 (comma 5, art. 273-bis, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.).

- I valori limiti di emissione degli ossidi di zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>) si considerano rispettati in quanto viene utilizzato il combustibile *metano*.

In merito alle fasi di <u>saldatura manuale del tipo MIG/MAG e ossitaglio delle superfici metalliche</u>, svolte saltuariamente, per operazioni di manutenzione ordinaria degli impianti, solo a tale scopo, e non come parte del *ciclo produttivo* della ditta e, pertanto, rientranti tra le attività considerate *scarsamente rilevanti* dal punto di vista emissivo:

effettuare le operazioni di manutenzione del previsto impianto di aspirazione localizzata e abbattimento delle polveri metalliche prodotte con reimmissione dell'aria depurata nell'ambiente di lavoro, con frequenza tale da mantenere costante la sua funzionalità, tenendo conto delle indicazioni riportate nel manuale d'uso e di manutenzione dalla ditta costruttrice dello stesso;

svolgere tale operazione nel rispetto della *normativa vigente* in materia di *igiene e sicurezza dei lavoratori*, in modo da evitare dispersione di aerosol.

Si prende atto che nel ciclo produttivo <u>non vengono effettuate</u> <u>lavorazioni meccaniche di metalli</u> che comportano un consumo di *olio*, come tale o come *frazione oleosa delle emulsioni*, superiore a *500 kg/anno* e che l'unica lavorazione effettuata sui manufatti metallici è rappresentata dalla foratura necessaria all'aggancio del materiale alla trave porta materiale i cui effluenti vengono abbattuti tramite un *aspiratore/depuratore mobile meccanico*.

Effettuare il monitoraggio periodico delle seguenti emissioni diffuse:

Punto di emissione diffusa	Ubicazione punto di rilievo	Paramotro	Sistema di abbattimento	
P1	Nei pressi dell'aspiratore/depurator e mobile meccanico	Polveri totali	Aspiratore/depuratore mobile meccanico	
	effluenti fase di foratura manufatti metallici.			
P3	Nei pressi dell'area stoccaggio in serbatoi (n° 3) acido cloridrico e acido cloridrico esausto	HCI	Non previsto	

In merito ai *VLE* delle emissioni diffuse, in considerazione del vuoto normativo esistente a livello nazionale e regionale, utilizzare come riferimento l'allegato XXXVIII (Valori limite di esposizione professionale su 8 ore e a breve termine), l'allegato XLI (Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti) del D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii. (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e i TLV/TWA (limiti su 8 ore) e TLV/STEL (limiti a breve termine), emessi dalla ACGIH, previsti per gli ambienti di lavoro. A tal proposito si precisa che la valutazione e il controllo del rischio da esposizione ad agenti chimici dei lavoratori non rientra tra le competenze di questo Ufficio. La portata effettiva, misurata durante i campionamenti in autocontrollo, deve corrispondere alla suddetta portata di progetto autorizzata con un range di tolleranza pari a ± 20%. Qualora venga riscontrata una variazione superiore o inferiore al 20% della portata di progetto, la ditta dovrà gestire l'anomalia tempestivamente con azioni interne, darne immediata comunicazione agli Enti e, contestualmente, richiedere un aggiornamento dell'atto autorizzatorio, specificandone le motivazioni tecniche dell'aumento o della diminuzione rispetto ai valori di

progetto. Pertanto, monitorare regolarmente la situazione impiantistica dei sistemi di captazione, convogliamento, filtrazione e ventilazione degli effluenti gassosi.

I <u>metodi di prelievo e analisi delle emissioni</u>, nonché i *criteri di valutazione* delle stesse per il rispetto dei *limiti*, dovranno essere rispondenti alla *normativa vigente in materia*. In particolare, oltre alle *norme tecniche* sopra menzionate, relativamente alla determinazione della <u>temperatura</u>, <u>pressione</u>, <u>velocità</u> e <u>portata</u> dei flussi gassosi convogliati, utilizzare come riferimento la <u>norma UNI EN ISO 16911-1:2013</u>, mentre per la determinazione del <u>vapore acqueo</u> nei condotti utilizzare come riferimento la <u>norma UNI EN 14790:2017</u> (Condensazione e adsorbimento su gel di silice – Gravimetria).

Relativamente al <u>campionamento delle suddette emissioni convogliate in atmosfera</u>, per la <u>verifica di conformità ai valori limite di emissione</u>, espressi come <u>concentrazione</u> e stabiliti come <u>media oraria</u>, in considerazione della durata e caratteristiche delle <u>fasi lavorative</u> da cui deriva l'emissione, così come previsto dal § 2.3 dell'allegato VI alla <u>parte quinta</u> del <u>D.Lgs.</u> n° 152/06 e ss.mm.ii., si dovrà far riferimento a <u>n° 1 campionamento della durata pari almeno a n° 1 ora di funzionamento dell'impianto</u>.

Condizioni di normalizzazione dei risultati.

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni, da confrontare con i *valori limite di emissione*, sono determinate alle seguenti condizioni:

temperatura 273°K;

pressione 101,3 kPascal;

gas secco;

ossigeno di riferimento: si riferisce al tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento derivante dal processo (art. 271, comma 12 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.):

 $E = [(21 - O_2)/(21 - O_2M)] \times EM$ 

dove: EM = concentrazione misurata; E = concentrazione;  $O_2M$  = tenore di ossigeno misurato;  $O_2$  = tenore di ossigeno di riferimento.

Adottare e tenere sempre aggiornati un <u>registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo</u>, al quale devono essere allegati i <u>certificati analitici</u>, e un <u>registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento</u> delle emissioni (Registrare le caratteristiche di funzionamento, ogni interruzione del normale funzionamento, le manutenzioni ordinari e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti), secondo le disposizioni di cui ai <u>punti 2.7</u> e 2.8, allegato VI, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento. <u>Tali registri devono essere posti a disposizione degli organi di controllo e mantenuti per almeno 5 anni.</u>

Effettuare i campionamenti in autocontrollo delle emissioni convogliate, con la frequenza riportata nel § E del presente parere, comunicando, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date e gli orari di inizio e termine delle operazioni di campionamento in autocontrollo delle emissioni convogliate in atmosfera.

Successivamente, trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, al Dipartimento ARPAC di Benevento e all'Autorità Competente e il report relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo, secondo quanto predisposto dalla Giunta Regionale della Campania DD\_N 95 del 9.11.2018 (Modello report annuale dei dati relativi agli autocontrolli degli impianti in possesso dell'AIA), con i seguenti allegati:

a)relazione tecnica sulle attività di campionamento riportante: attrezzatura utilizzata, ugello sonda polveri (mm), metodi di misura e analisi, dimensioni/diametro e relativa sezione (m²) del camino, potenza termica nominale degli impianti di combustione (espressa in watt termici o suoi multipli), combustibile utilizzato e data installazione, volume campionato (litri), flusso di campionamento (litri/m), portata (Nm³/h), temperatura emissione (°C), temperatura pompa aspirazione (°C), pressione atmosferica (mbar), velocità gas (m/s), acqua assorbitore (g), % O₂ rilevata, calcoli relativi alla correzione dell'umidità e tenore di O₂ nei fumi; b)certificati analitici.

## **B – COMPONENTE RUMORE.**

L'inizio della campagna di misure fonometriche per le attività di autocontrollo deve essere comunicata a questa Agenzia con congruo anticipo.

Una copia della valutazione di impatto acustico, <u>completa dei report fonometrici</u>, deve essere inviata a questa Agenzia, oltre che all'Autorità Competente.

## **C – COMPONENTE RIFIUTI.**

Si propongono inoltre le seguenti indicazioni operative complementari rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

Preso atto dei rifiuti riportati nella Scheda I (aggiornati rispetto a quanto precedentemente agli atti dell'Autorità Competente, A.C., con l'introduzione di nuovi EER prodotti negli ultimi anni), si ritiene necessario che, se si potranno produrre occasionalmente rifiuti caratterizzati da EER non preventivati in sede AIA o legati ad esigenze emergenziali, gli stessi dovranno essere gestiti in conformità a quanto indicato dalla specifica normativa vigente nazionale e regionale. Si ritiene opportuno che la Ditta fornisca nel report annuale sintetiche indicazioni per eventuali rifiuti considerabili facenti parte sistematica del ciclo produttivo non prodotti in quell'anno.

Nell'ipotesi di produzione rifiuti non inclusi nella Scheda I agli atti facenti parte organica e sistematica del ciclo produttivo, dovrà esserne data immediata comunicazione all'A.C. per le valutazioni conseguenti su eventuali modifiche impiantistiche. In generale tutti i rifiuti prodotti dovranno essere riportati nella comunicazione annuale all'A.C., tenendo aggiornata scheda I e relativa planimetria per eventuali controlli.

Il Responsabile dell'impianto dovrà curare la corretta applicazione delle procedure di gestione degli eventuali rifiuti generati in caso di eventi emergenziali e di tutte le azioni necessarie (anche preventive) per mitigare gli impatti applicando quanto previsto da specifiche Direttive/Linee Guida e provvedendo eventualmente ad aggiornare i Piani di emergenza autorizzati.

Si prende atto delle aree di allocazione degli stalli dei rifiuti prodotti riportati nella Planimetria V-rifiuti. Le aree dedicate agli stalli per lo stoccaggio dei rifiuti/materie prime dovranno essere dotate di cartellonistica/etichettatura adeguata.

Si prende atto della previsione nel PMeC di analisi annuali per ogni EER prodotto nell'anno solare. Prevedere inoltre una Relazione di sintesi descrittiva dei risultati analitici ottenuti sui rifiuti in uscita a firma del Responsabile Tecnico dell'impianto.

Relativamente alla gestione dei rifiuti in deposito temporaneo attenersi a tutte le modalità operative e di gestione previste dalla normativa vigente e dalla DGRC n. 8/2019 per la parte relativa alla gestione delle diverse tipologie di rifiuti. Se tecnicamente possibile eventuali rifiuti ubicati all'esterno dovranno essere protetti dall'azione diretta degli agenti atmosferici, ferma restando in ogni caso l'attuazione delle azioni di mitigazione sulle emissioni eventualmente prescritte; i serbatoi per rifiuti liquidi e materie allo stato liquido devono essere allocati in aree con sistema di raccolta di eventuali sversamenti accidentali, oppure devono avere idonei sistemi di contenimento. I rifiuti pericolosi dovranno essere sempre allocati in idonei contenitori e al coperto.

In generale si ricorda che la Ditta resta responsabile dell'applicazione delle disposizioni antincendio impartite dai Vigili del Fuoco e dalla normativa vigente. Nel caso in cui prescrizioni dei Vigili del Fuoco comportino modifiche dell'allocazione di materiali/rifiuti rispetto a quanto precedentemente autorizzato la Ditta dovrà provvedere al loro immediato aggiornamento presso l'Autorità Competente (Scheda I e/o Planimetria di Allocazione Rifiuti). Viceversa nel caso di modiche all'impianto che comportino variazioni rispetto a quanto autorizzato dai VV.F. la Ditta dovrà provvedere immediatamente a comunicarlo al competente Settore VV.F. ove previsto e/o necessario. È sempre necessario, in base all'art. 185-bis relativo al deposito temporaneo prima della raccolta, rispettare la prevista tempistica di gestione dei rifiuti.

Garantire, per tutti i materiali prodotti o derivanti dal ciclo (rifiuti, sottoprodotti o altri materiali) esaustivi controlli conformi alle norme vigenti (sia di tipo chimico e sia di tipo merceologico come specificatamente richiesto dalle norme di riferimento).

I rifiuti prodotti dalle fasi di lavorazione e in generale dal funzionamento dell'impianto, destinati a recupero/smaltimento devono essere opportunamente classificati come previsto dalla Ditta con analisi annuali o con frequenze minori ove previsto da norme specifiche o da modalità operative prescritte dagli impianti di conferimento, ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e del Decreto n°. 47 del 9 agosto 2021, con particolare riferimento ad eventuali rifiuti con codice a specchio. ARPAC si riserva di prelevare nel corso di validità dell'Autorizzazione almeno n° 3 campioni di rifiuto con oneri a carico della Ditta.

Prevedere un sistema di rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni a seguito di potenziali sversamenti di liquidi o percolati durante le fasi di conferimento, nonché a causa di eventi accidentali (materiali adsorbenti o similari da utilizzarsi quali misure di sicurezza d'emergenza – MISE).

Prevedere la sistematica pulizia dei piazzali esterni ed interni successivamente all'espletamento di attività dell'impianto che possano determinare imbrattamenti della pavimentazione, in particolare con materiali pulverulenti.

Prevedere un monitoraggio con frequenza al massimo mensile dell'integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione (interna ed esterna ai locali dell'opificio), dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo e delle acque sotterranee. Dovranno inoltre essere monitorati i punti di stoccaggio dei rifiuti/materie e le capacità contenitive dei contenitori/serbatoi, in particolare quelli dei serbatoi per rifiuti/materie liquidi. L'attività in questione dovrà essere tracciata da specifico report, facente parte dell'attività di monitoraggio e controllo deve essere riportata negli appositi quaderni di manutenzione e controllo e trascritta nella Tab. 2.1.5 del Report PMC annuale.

Prevedere nel Report annuale di cui al DD 95/2018 la completa compilazione delle Tabelle 1.8.2 (t e mc con indicazione quantitativi mensili) inserendo anche eventuali nuovi rifiuti prodotti e Tab. 2.1.5 (verifiche delle aree di deposito dei rifiuti, degli stoccaggi, dell'integrità della pavimentazione e dei cordoli di contenimento ove presenti). Nel caso di modifiche relative ai rifiuti prodotti ne dovrà essere informata l'A.C., nel report annuale. Per i rifiuti prodotti con continuità dovranno essere sinteticamente indicate le eventuali motivazioni della mancata produzione nell'anno di riferimento. Per la Tabella 1.9.1-2 si rinvia alle determinazioni dell'A.C. come indicato al punto precedente.

Garantire la puntuale attuazione di tutte le BAT di settore inerenti la gestione dei rifiuti e le azioni di salvaguardia per le matrici suolo ed acque sotterranee formalmente dichiarate applicabili dalla Ditta.

Salvo diversa indicazione prescrittiva dell'A.C. legata a proprie valutazioni procedimentali, prevedere, in caso di cessazione definitiva dell'attività, di presentare preventivamente e in termine congruo un Piano di smantellamento e anche un Piano preliminare d'indagine del suolo e delle acque sotterranee a conclusione delle attività di smantellamento conforme ai dettami normativi vigenti in quella fase con richiesta di nulla-osta o parere all'Autorità competente.

#### D - COMPONENTE ACQUA.

La rete delle acque meteoriche di dilavamento (tetti), che per loro natura non necessitano di trattamento, deve essere separata dalla rete per le acque di prima pioggia. Lo scarico deve confluire in fognatura a valle del pozzetto fiscale per il campionamento delle acque di prima pioggia.

Le acque delle tettoie non essendo contaminate non possono essere ricomprese tra le acque di prima pioggia. Tali acque, anche se non appositamente prelevate allo scopo, provocano una diluizione che non è ricompresa tra le modalità di trattamento previste dal D.lgs. 152/2006, in particolare dall'art. 29 sexies Autorizzazione Integrata Ambientale punto 4-quater.

Si sottolinea, inoltre che, il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia, è di tipo chimico fisico, progettato per la rimozione dei metalli, e dimensionato per l'intera superficie aziendale di 22000 m².

Aggiornare la SCHEDA H per le superfici e per il numero di scarichi, inserendo lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento delle tettoie.

## - *BAT*.

Si prende atto di quanto riportato nella SCHEDA E bis in merito all'applicazione delle BAT.

#### E - ATTIVITÀ A CARICO DEL GESTORE.

Effettuare le seguenti attività di monitoraggio in regime di autocontrollo:

Tipologia di intervento	Frequenza	Componente ambientale interessata e numero di interventi	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Rilievi fonometrici	Annuale	Rumore	16
Campionamenti e analisi	Semestrale	Aria	32
	Quindicinale	Parametri bagno decapaggio (HCl, Fe). (BAT 2 - punto 14 presente parere).	384
	Trimestrale	Acque di 1ª	64
	Annuale	Acque di 2ª (da effettuarsi nel 4° trimestre dell'anno)	16
Caratterizzazione rifiuti	Annuale	Rifiuti (n° 1 per ogni tipologia di rifiuto prodotto)	1 per ogni tipologia di rifiuto prodotto
- La ditta ha adottato il sistema di gestione ambientale secondo il regolamento			

- La ditta ha adottato il sistema di gestione ambientale secondo il regolamento CE 1221/2009 EMAS, pertanto la durata dell'AIA è di 16 anni.

**Prescivere** di rispettare quanto contenuto nel parere dell' EIC prot. 11546 del 8.6.2022 in particolare: 1) obbligo di scaricare i reflui autorizzati secondo i limiti imposti dalla tab.3 dell'allegato 5 alla parte III -colonna scarico in rete fognaria, senza alcuna deroga;

- 2) obbligo di richiedere nuovo parere per l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nel caso,nel periodo di validità del provvedimento AIA,dovessero modificarsi le condizioni tecniche e quali-quantitative alla base del presente parere;
- 3)obbligo di eseguire un'adeguata attività di autocontrollo sugli scarichi autorizzazati (acque meteoriche di dilavamento di prima piogguia e secionda pioggia) con una tempistica minima di quattro all'anno,secondo le modalità riportate all'art.29 del Regolamento dell'EIC per le autorizzazioni agli scarichi ed a conservare presso la sede operative tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione di detta attività di autocontrollo;
- 4)il gestore è tenuto ad effettuare I controlli periodici così come previsto dal Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi, secondo le modalità riportate all'art.28 del Regoamento EIC per le autorizzazioni agli scarichi: **Prescrivere,** altresì, ai sensi dell'articolo 29-sexies comma 6 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..di

presentare, entro sei mesi dall'adozione del presente atto, una Relazione in base alla quale si programmino specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee (monte - valle dell'impianto) e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo;

**di non autorizzare** la modifica relativa "alla deroga allo scarico in pubblica fognatura del parametro Zinco nelle acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia";

**di stabilire** che, ai sensi dell'art. 29 octies, c.3 lett.D del D.Lgs. 152/06, ss.mm.ii, la presente autorizzazione sarà sottoposta a riesame, trascorsi i termini previsti dal D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014, vigente dal 11/04/2014 che, da ultimo, ha modificato il titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 che disciplina le A.I.A:

di approvare la proposta di piano di monitoraggio e controllo versione marzo 2022,aggiornato con le indicazioni contenute nel parere ARPA e sopra elencate,che quale all.2 è parte integrante del presente atto:

di approvare la scheda Ebis,da aggiornare con le indicazioni ARPAC di cui al presente dispositivo,che quale allegato 1 è parte integrante del presente atto:

di stabilire che in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aereosol e di polveri;

di dare atto che il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;

di stabilire che il Gestore, se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, ne da comunicazione all'Autorità Competente entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento o di arresto:

di stabilire che entro il 30 gennaio, di ogni anno la Società è tenuta a trasmettere alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento ed all'ARPAC di Benevento le risultanze del Piano di Monitoraggio (Report annuale redatto in conformità a quanto disciplinato dal DD n.95/2018), relativi all'anno solare precedente, su formato digitale, con allegata Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del DRP 445/2000, attestante la conformità della documentazione trasmessa in formato digitale con quella trasmessa su supporto cartaceo durante il precedente anno solare; di stabilire che la Società è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC, determinate secondo gli allegati IV e V del D.M. n. 58 del 6.3.2017 e DGRC 43 del 9.02.2021, salvo

<u>-entro il 31 gennaio</u> dell'anno in cui sono programmati controlli da parte dell'ARPAC, dandone immediata comunicazione all' autorità individuata dall'art.29decies, comma3, del decreto lgs.152/06 (UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento ed all' Arpac Dipartimento di Benevento); Significando che, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti suddetti, fatta salva l'applicazione, ove pertinenti, delle misure di cui all'art.29-decies, comma 9, del d.lgs 152/06 e delle sanzioni previste dall'art.29quattordecies, dello stesso decreto, il gestore dello stabilimento è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'art.6 c. 1;

diverse disposizioni in merito, come segue:

di stabilire che l'ARPA Campania effettui i controlli con la cadenza definita dal calendario delle visite ispettive regionali, ai sensi dell'art.29-decies, comma 11 bis e 11 ter del Dlgs 46/2014, che sarà comunicato entro il 30 dicembre di ogni anno. Le attività ispettive dovranno essere svolte con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art.29-decies del D.lgs 152/2006, inviandone le risultanze alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni ambientali e Rifiuti di Benevento, che provvederà a renderle disponibili al pubblico entro quattro mesi dalla ricezione del verbale della visita in loco;

di evidenziare che ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti, ai fini dell'applicazione del D.lgs 152/2006 e s.m.i., è tenuto a comunicare tali informazioni, ivi compreso le notizie di reato, anche alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e rifiuti di Benevento;

di evidenziare che, in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni in esso elencate, la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, procederà all'applicazione di quanto riportato nell'art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., fermo restando le applicazioni delle sanzioni previste dall'art.29-quattuordecies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

di precisare che la presente autorizzazione, non esonera la Società, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di

altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione e dovrà produrre a codesta UOD, a scadenza dello stesso, copia del rilascio del nuovo CPI per l'attività antincendio se dovuto;

**di stabilire** che la FIN FER srl, invii, se dovuto, entro il 30 aprile di ogni anno, per la validazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 11 luglio 2011 n. 157, i dati relativi all'anno precedente per consentire all'Italia di ottemperare agli obblighi dell'art. 9 paragrafo 2 del Regolamento Comunitario CE/166/2006, in materia di registro delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR);

di vincolare l'A.I.A. al rispetto dei valori limite delle emissioni previsti dalla legge vigente per le sostanze nel suolo e acqua, rumore e per le emissioni in atmosfera;

di dare atto che il Gestore dell'impianto resta responsabile della conformità di quanto dichiarato nella documentazione allegata al progetto così come proposto ed integrato;

**di dare atto** che, per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il Gestore deve osservare quanto previsto dal DIgs. n.152/2016 e dalle pertinenti BAT;

di dare atto che qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto già autorizzato, ovvero intervengono variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto medesimo si applicano le disposizioni di cui all'art.29 nonies del D. lgs.152/2006;

di stabilire che copia del presente provvedimento e dei relativi allegati saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la UOD 50.17.06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento e pubblicate nel relativo sito web;

di notificare il presente provvedimento alla FIN FER srl., con sede legale ed operativa sita in via Muoi snc-Paolisi (BN);

di inviare il presente provvedimento al Comune di Paolisi all'Amministrazione Provinciale di Benevento, all'Azienda Sanitaria Locale Benevento, all'ARPAC Dipartimento di Benevento, alla Università degli Studi del Sannio:

di inoltrarlo, per via telematica alla Segreteria di Giunta, nonché alla sez. "Regione Casa di vetro" per la pubblicazione;

di specificare espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

Avv, Anna Martinoli